



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/07/2015.

In vigore dal 22 agosto 2015



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento sono definiti:

a) Orti urbani tradizionali:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, da cui l'assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per sé e per la propria famiglia;

b) Orti – giardini condivisi (community garden o jardin partagé /collectif):

appezzamenti di terreno situati nel territorio urbano e periurbano destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata;

c) Orti didattici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno;

d) Orti sociali / terapeutici:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l'integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale.

Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale;

e) Orti innovativi:

appezzamenti di terreno, situati nel territorio urbano e periurbano, destinati allo sviluppo di forme innovative di gestione, con funzione di utilizzo e controllo del territorio. In particolare, negli orti innovativi si praticano:

- metodi di agricoltura ecocompatibile, introducendo sistemi di coltivazione biologici o integrati;
- tutela della biodiversità;
- diffusione di pratiche sostenibili quali la gestione razionale dell'acqua, la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione dei rifiuti vegetali (cd.

compostaggio), l'uso di energie alternative, l'introduzione di piccoli sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, il divieto dell'utilizzo di concimi minerali e pesticidi di sintesi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai terreni destinati ad essere utilizzati ad orto urbano, di proprietà del Comune di Genova, o di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con i proprietari dei terreni che ne consentano le destinazioni di cui al presente regolamento.
2. I terreni da destinarsi ad orto sono individuati dalla Giunta Comunale, informando il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, su indicazione dei Municipi, sulla base di elenchi di terreni di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento, in quanto non possono essere destinati ad orto:
 - i terreni facenti parte dei parchi storici cittadini comunali;
 - le porzioni di territorio che risultano boscate e quindi tutelate dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 e s.m.i..
4. Gli orti di cui al presente regolamento sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatto salvo il rispetto della disciplina urbanistica vigente.

Art. 3 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le modalità di realizzazione, di assegnazione, di gestione e di coltivazione degli orti urbani individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 2 comma 2.

Art. 4 – FINALITA'

1. Attraverso l'assegnazione di orti la Civica Amministrazione persegue le finalità di:
 - a. valorizzare porzioni di territorio sottraendole al degrado ed alla marginalità e promuovendole quali spazi verdi qualificati, strumento di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - b. favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e fornire occasioni di aggregazione, intendendo gli orti quali luoghi di incontro/scambio per le comunità locali e di presidio sociale;
 - c. favorire l'insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione e di smaltimento dei rifiuti (compostaggio) basate sul principio della sostenibilità ambientale;
 - d. promuovere le "buone prassi" nella conduzione degli orti attraverso forme di educazione ambientale, anche attraverso corsi specifici presso enti riconosciuti dal Comune quali eccellenze nell'insegnamento dell'agricoltura;
 - e. recuperare cultivar locali anche attraverso la costituzione di campi varietali;
 - f. favorire l'autoproduzione di sementi e di varietà locali.
 - g. recuperare tecniche tradizionali legate all'agricoltura ligure (muretti a secco, canalizzazioni, potature, innesti, ecc...);

Art. 5 –REQUISITI GENERALI DEGLI ASSEGNATARI

1. Per l'assegnazione dei terreni ad uso orto di cui all'art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge:
 - a) avere residenza (se persone fisiche) o sede legale (se Associazioni, enti, organismi , scuole ...) nel Comune di Genova;
 - b) non disporre nel territorio del Comune di Genova di fondi agricoli di proprietà, o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
 - c) essere in grado di provvedere personalmente o tramite i propri aderenti alla coltivazione dell'appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in

tal senso;

2. Non possono divenire assegnatari i soggetti di qualsiasi natura che svolgano attività d'Impresa agricola

Art. 6 - DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNATARIO

Gli assegnatari degli orti si impegnano a rispettare le disposizioni del presente regolamento.

1. E' vietato agli assegnatari:

- a. utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- b. utilizzare a fini commerciali la produzione ottenuta da destinarsi esclusivamente nel caso di assegnazione a persona fisica ai consumi familiari, ovvero al consumo dei propri aderenti nel caso di assegnazione a soggetti diversi da persone fisiche;
- c. cedere a terzi il contratto o l'uso dell'area;
- d. impiegare sull'area assegnata mano d'opera retribuita;
- e. è fatto divieto assoluto dell'uso del fuoco andante per la ripulitura del suolo, è altresì fatto divieto assoluto di accensioni di qualsiasi tipo di fuoco durante il periodo di dichiarazione dello Stato Grave Pericolosità Incendi Boschivi;
- f. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, fermo restando che nei mesi da aprile ad ottobre l'uso dell'acqua deve essere limitato alle ore serali ed al primo mattino;
- g. accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Eccezionalmente, solo per il carico e scarico di materiali pesanti l'ingresso con automezzi potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- h. provocare rumori molesti
- i. compiere azioni in contrasto con disposizione di legge e di regolamento, ivi compresi i Regolamenti comunali;

2. E' altresì vietato agli assegnatari:

- a. utilizzare agrofarmaci;
- b. tenere animali da allevamento e da cortile all'interno dell'orto;
- c. piantare alberature se non espressamente autorizzati dai competenti uffici comunali;
- d. effettuare interventi sulle alberature di confine eventualmente esistenti, la cui manutenzione è a carico della Civica Amministrazione;
- e. scaricare materiali inquinanti;
- f. realizzare recinzioni non precedentemente concordate con il Municipio di riferimento.

3. L'assegnatario è obbligato a:

- a. coltivare personalmente, o con l'ausilio dei propri familiari, ovvero attraverso i propri aderenti l'appezzamento, fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattia, ferie ecc.);
- b. pagare il canone nella misura prevista;
- c. pagare i consumi idrici: il Comune curerà la realizzazione dell'allacciamento principale dell'acqua fino al confine dell'intera area destinata ad orti, fatta salva la disponibilità di bilancio, anche avvalendosi dei comitati di volontari. L'acqua per l'irrigazione degli orti può provenire o dalla rete degli acquedotti urbani o da sorgenti e depositi comunali esistenti in zona. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune. Nei confronti della Civica Amministrazione non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita colture o per danneggiamenti delle stesse.

- d. effettuare la manutenzione degli eventuali manufatti presenti sull'appezzamento di terreno assegnato;
- e. mantenere l'area assegnata ordinata e pulita e ad assicurare una corretta manutenzione dei viottoli, dei percorsi e degli spazi comuni;
- f. formulare richiesta ai competenti uffici tecnici per l'autorizzazione alla messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali;
- g. impegnarsi allo smaltimento e riutilizzo dei rifiuti vegetali (compostaggio);
- h. mantenere le aree sgombre da qualsiasi rifiuto sia organico sia ingombrante;
- i. mantenere il decoro paesaggistico e utilizzare tecniche che si avvalgano di materiali naturali e biodegradabili;
- l. rendere conformi alla normativa vigente tutti i manufatti inseriti all'interno delle aree quali, ad esempio, depositi degli attrezzi, recinzioni, recipienti dell'acqua;
- m. consentire l'accesso all'area assegnata ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza;
- n. nominare, in caso di orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, di cui al Titolo II del presente regolamento, facenti parte di uno stesso appezzamento, un rappresentante deputato
- o. a comunicare con il Municipio o l'Amministrazione, al fine di organizzare eventuali manifestazioni, visite o altre attività didattiche di iniziativa degli assegnatari o dell'amministrazione;
- p. a ricevere le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 3 del presente regolamento e a farsi parte diligente e attiva per la loro attuazione;
- q. dare ospitalità ed un minimo di accoglienza ad eventuali classi o gruppi di minori che facessero richiesta di visita o che partecipino ad attività di educazione ambientale promosse dal Comune, dai Municipi o da servizi convenzionati con lo stesso Comune.
- r. a smaltire tramite trinciatura e compostaggio i residui organici dell'orto.

4. E' consentito all'assegnatario, nel rispetto delle disposizioni tecniche di cui al capo III:

- a. installare un manufatto ad uso deposito attrezzi, purché conforme alle disposizioni tecniche del presente regolamento;
- b. installare un serbatoio di acqua, di capacità massima di litri 200, collegato all'impianto di adduzione, dotato di galleggiante ed opportunamente e convenientemente coperto e chiuso, al fine di evitare la proliferazione di insetti, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d'Igiene;

4bis. È fatto obbligo all'assegnatario di installare contenitori di compostaggio dei residui organici dell'attività dell'orto; è incoraggiato che in questa sede l'assegnatario provveda allo smaltimento anche dei rifiuti urbani domestici provenienti dalla propria abitazione. Nel caso di orti didattici, dalla mensa scolastica, ove presente servizio di cucina dirette, o di cucine comunitarie, ove presenti, nel caso di orti sociali o terapeutici, e quindi assimilati, ai fini della tariffazione TARI alle agevolazioni previste per il compostaggio domestico.

5. L'assegnatario è invitato a favorire le sperimentazioni di nuove tecniche ecosostenibili di coltivazione e di gestione delle aree (orti sinergici, canalizzazione dell'acqua, riutilizzo acque piovane ecc.).

6. Sono a carico dell'assegnatario le spese per eventuali demolizioni e sgomberi effettuati sull'area dalla Civica Amministrazione per motivi di igiene e sanità pubblica, determinati da fatti imputabili all'assegnatario, nonché per l'eliminazione di costruzioni, baracche od altri manufatti non autorizzati, dallo stesso installati o edificati.

7. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa in merito alla realizzazione, da parte dell'assegnatario, di opere di qualunque genere, che possano configurarsi come abuso edilizio.

Art. 7 - CAUSE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione la violazione di anche uno solo dei divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6.
2. Possono costituire cause di decadenza gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 6.
Gli uffici Municipali, rilevata la violazione, avviano il procedimento di decadenza, dandone preventiva comunicazione agli interessati;
3. In caso di orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, di cui al Capo II del presente regolamento, la comunicazione di cui al precedente comma è inviata al soggetto nominato dagli assegnatari ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera n).

Art. 8 – RESPONSABILITA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi all' assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 9 – MODALITA' DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE DELL'AREA

1. La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario e un funzionario dell'ufficio tecnico municipale. Le operazioni di consegna e restituzione sono documentate in apposito verbale firmato dalle parti nel quale è descritto lo stato e la consistenza del fondo.
2. Qualora, all'atto della restituzione, vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate all'atto dell'assegnazione o, comunque, non autorizzate dal Municipio, l'assegnatario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nel caso in cui l'assegnatario non proceda al ripristino, l'Amministrazione provvederà direttamente, con recupero dei costi nei confronti dell'assegnatario inadempiente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il canone di mercato relativo a ciascun appezzamento è stimato dal competente ufficio comunale sulla base dei "Criteri di determinazione del canone per i terreni destinati ad orto urbano" approvato con Delibera di Giunta Comunale, i cui valori sono incrementati in base all'indice ISTAT dell'anno in cui viene sottoscritto l'atto di assegnazione.
2. Sul canone di mercato determinato ai sensi del comma 1 è applicata una riduzione nella misura stabilita con atto di Giunta Comunale, informando il Consiglio Comunale, in considerazione delle ricadute sociali e di tutela del territorio connesse all'assegnazione degli orti.
3. Il pagamento del canone avviene con periodicità annuale in un'unica soluzione secondo le seguenti modalità:
 - primo versamento, all'atto della sottoscrizione del provvedimento di assegnazione;
 - versamenti successivi, entro il mese di gennaio di ogni anno di utilizzo.
4. E' prevista la concessione a titolo gratuito degli orti urbani tradizionali per assegnatari rientranti in fascia ISEE 1.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI ORTO URBANO

CAPO I - ORTI URBANI TRADIZIONALI

Art. 11 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI AD ORTO URBANO TRADIZIONALI

1. Un terreno è suscettibile di essere destinato ad orto urbano tradizionale se possiede le seguenti caratteristiche:
 - a. è accessibile pedonalmente;
 - b. è situato in prossimità di sorgenti e/o reti principali di distribuzione degli acquedotti;
 - c. ha caratteristiche tecnico agricole ed agronomiche, da verificarsi anche attraverso analisi del terreno, che ne consentono l'uso come orto urbano;
 - d. ha superficie totale suddivisibile in unità comprese fra 50 e 100 metri quadrati, corrispondenti alle singole unità di assegnazione, salvo esigenze particolari determinate dall'orografia e dall'accessibilità del singolo appezzamento;
2. La suscettività dei terreni ad essere utilizzati quali orti urbani tradizionali viene valutata dagli uffici tecnici competenti in materia, che propongono la lista dei terreni ritenuti idonei alla Giunta Comunale, informando il Consiglio Comunale, per l'assunzione del provvedimento di cui all'art 2, comma 2

Art. 12 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI TRADIZIONALI

1. La Giunta Comunale approva annualmente, con proprio provvedimento, informando il Consiglio Comunale, l'elenco dei terreni da assegnare quali orti urbani tradizionali, sulla base degli elenchi dei terreni che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 11 comma 1, individuati dagli uffici tecnici competenti, e tenuto conto delle indicazioni del Municipio territorialmente competente.
2. Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, i Municipi predispongono ed approvano appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti ubicati nel territorio di rispettiva competenza.
3. I bandi devono contenere:
 - a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;
 - b) il canone annuo a metro quadrato;
 - c) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
 - d) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
 - e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - f) il responsabile del procedimento;
 - g) l'ufficio Municipale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.
4. Al bando viene fornita adeguata pubblicità in ambito municipale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo del Municipio, affissione di manifesti, pubblicazione sul sito del municipio e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.
5. Gli uffici municipali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione, all'istruttoria delle medesime, all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito dal successivo art 14 e alla formazione della graduatoria.
6. Con propria determinazione, il Dirigente del Municipio approva la graduatoria, provvede a comunicarla agli assegnatari e sottoscrive i relativi atti di assegnazione.

ART. 13 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La durata dell' assegnazione è stabilita, ordinariamente, in anni 4 (quattro).
2. Nel caso l' area necessiti di opere la cui esecuzione è a carico degli assegnatari, la durata del contratto può essere aumentata fino a sei anni.
3. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento di assegnazione deve individuare le opere a carico dell'assegnatario da realizzarsi entro i primi 4 anni di utilizzo dell'orto. Al termine dei quattro anni l'assegnatario è tenuto a comunicare al Municipio competente l'avvenuta realizzazione delle opere previste, affinché il Municipio possa prenderne visione e autorizzare la prosecuzione dell'assegnazione.
4. Nel caso in cui l'assegnatario non esegua le opere concordate nell'atto di assegnazione, il Municipio provvede ad inoltrare tramite posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno apposita diffida a realizzare i lavori entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il mancato adempimento da parte dell'assegnatario entro il termine suddetto determina la cessazione dell'assegnazione alla scadenza del termine di quattro anni o del minor termine eventualmente individuato nel contratto che accede all'assegnazione
5. Alla scadenza del termine di assegnazione, in ogni caso, l'assegnatario deve rilasciare, con le modalità di cui all'articolo 9, il terreno senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune.

Art. 14 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. La graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli orti urbani tradizionali è predisposta dagli uffici municipali attribuendo a ciascun partecipante il punteggio risultante dalla somma dei punteggi conseguiti per le voci sotto elencate e determinati secondo le tabelle di attribuzione sotto riportate:
 - a. Reddito (per fasce ISEE 1, 2 e 3);
 - b. Età del richiedente (se superiore ad anni 65 o inferiore ad anni 30);
 - c. Composizione del nucleo familiare;
 - d. Situazione di handicap del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso;
 - e. residenza nel Municipio in cui si trova l'apezzamento.

2. In particolare, i punteggi sono attribuiti come segue:

a. "Reddito" Fasce ISEE

Fasce ISEE	Punteggio attribuito
fascia ISEE 1- da € 0 a € 5.500,00	1,9
fascia ISEE 2 - da € 5.500,01 a € 17.000,00	1,6
fascia ISEE 3- da € 17.000,01 a € 30.000,00	1,3
fascia ISEE 4 - superiore a € 30.000,00	0

b. "Età del richiedente":

Fasce di età	Punteggio attribuito
Età compresa tra 65 e 72 anni	0,01 punti per ogni anno compiuto tra i 65 e i 72 (es. 65 anni: punti 0,01; 72 anni: punti 0,08)
Età uguale o maggiore di 72 anni	0,08 fisso ed invariabile
Età compresa tra 26 27 e 30 anni	0,01 punti per ogni anno compiuto in meno rispetto a 30 (es. 30 anni: punti 0,01; 27 anni 0,04)
Età compresa tra 18 e 26 anni	0,05 punti

c. "Componenti del nucleo familiare":

Per ogni componente familiare a partire dal 2° è previsto un punteggio pari a 0,35. Per famiglie composte da più di 5 persone il punteggio rimane pari a 2,1

Componenti nucleo familiare	Punteggio attribuito
1 componente	0
2 componenti	0,7
3 componenti	1,05
4 componenti	1,04
5 componenti	1,75
>5 componenti	2,1

d. "Portatori di handicap" ai sensi della legge 104/ 92 (può trattarsi del richiedente o di persona convivente nel nucleo familiare dello stesso): sussistenza del requisito = 1 punto.

e. "Residenza nel Municipio in cui si trova l'appezzamento posto a bando":

sussistenza del requisito = 1 punto.

CAPO II - ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI

Art. 15 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI AD ORTI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI ED ORTI SOCIALI/ TERAPEUTICI

1. Possono essere destinati ad orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici i terreni che , oltre a possedere le caratteristiche di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), b) e c), comuni agli orti urbani tradizionali, possiedono una superficie agricola utilizzabile superiore a 500 metri quadrati.
2. La suscettività dei terreni ad essere utilizzati quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali viene valutata dagli uffici tecnici competenti in materia, che predispongono l'elenco dei terreni ritenuti idonei per tale uso, ai fini dell'adozione da parte della Giunta Comunale, del provvedimento di cui all'art 2, comma 2.
3. Per la loro specifica connotazione e le loro dimensioni, gli orti innovativi, i giardini condivisi, gli orti didattici e gli orti sociali/terapeutici vengono, di norma assegnati ad associazioni, gruppi di persone, comitati all'uopo costituiti e scuole, i quali possano garantire sia la coltivazione del terreno, sia le attività di carattere sociale, di diffusione di "buone pratiche" e di educazione ambientale utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4.

Art. 16 – PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI INNOVATIVI, GIARDINI CONDIVISI, ORTI DIDATTICI E ORTI SOCIALI/TERAPEUTICI

BANDO

1. La Giunta Comunale approva annualmente, con proprio provvedimento, informando il Consiglio Comunale, l'elenco dei terreni da assegnare quali orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici, sulla base dagli elenchi dei terreni che possiedono le caratteristiche di cui all'art. 15, individuati dagli uffici tecnici competenti.
2. Sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale, i Municipi predispongono ed approvano appositi bandi pubblici per l'assegnazione degli orti ubicati nel territorio di rispettiva competenza.
3. I bandi devono contenere:
 - a) l'esatta individuazione delle aree da assegnare su base cartografica adeguata;
 - b) il canone annuo;
 - c) i requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione;
 - d) i criteri ed i parametri che saranno utilizzati per attribuire il punteggio;
 - e) il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - f) il responsabile del procedimento;
 - g) l'ufficio Municipale presso cui ricevere più dettagliate informazioni relative alle aree ortive.
4. I bandi dovranno altresì:
 - a. indicare gli obiettivi che la C.A. intende raggiungere attraverso la realizzazione degli orti oggetto del bando;
 - b. precisare i contenuti minimi del progetto di gestione dell'orto che gli istanti dovranno allegare alla domanda di assegnazione;
 - c. richiedere che ogni progetto evidenzi gli obiettivi ed i tempi di realizzazione, in modo tale che gli stessi parametri siano valutabili in sede di gara.
5. Al bando viene fornita adeguata pubblicità in ambito municipale e cittadino, mediante pubblicazione all'Albo del Municipio, affissione di manifesti,

pubblicazione sul sito del municipio e/o attraverso eventuali altre forme di comunicazione.

6. Gli uffici municipali provvedono alla ricezione delle istanze di assegnazione ed all'istruttoria delle medesime.

7. La valutazione dei progetti, l'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 18 e la formazione della graduatoria sono a cura di una apposita Commissione di Valutazione costituita come segue:

- Dirigente Municipio in qualità di Presidente;
- Responsabile Area Tecnica municipale;
- Tecnico della Direzione Patrimonio.

8. Con propria determinazione, il Dirigente del Municipio approva la graduatoria risultante, provvede a comunicarla agli assegnatari e sottoscrive le relative convenzioni.

ART. 17 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata delle convenzioni a favore degli assegnatari è stabilita, ordinariamente, in anni 5 (cinque).

2. Alla scadenza della convenzione di assegnazione verificati, da parte della Commissione di Valutazione, l'attuazione del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 16, comma 4, lettere a), b) e c), la convenzione potrà essere prorogata – per una sola volta - per un periodo massimo non eccedente ulteriori cinque anni, sempre che non sussista necessità da parte del Municipio di riacquisire la disponibilità del bene per mutate esigenze di interesse collettivo formalmente espresse.

3. Alla scadenza della convenzione di assegnazione, in ogni caso, gli assegnatari devono rilasciare il terreno senza necessità di richiesta o intimazione da parte del Comune con le modalità di cui all'art. 9.

Art. 18 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. L'assegnazione degli orti innovativi, giardini condivisi, orti didattici ed orti sociali/terapeutici avviene sulla base della valutazione dei progetti di gestione presentati dagli istanti.

2. La Commissione di Valutazione di cui all'art. 16, comma 7, attribuirà un punteggio ai progetti di gestione degli orti sulla base del loro valore in termini di:

- a) funzione sociale
- b) educazione ambientale
- c) utilizzo di pratiche agricole ecocompatibili

3. Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle scuole il punteggio totale (massimo 14 punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

Criterio	Parametri	Punteggio attribuito
Qualità dei Progetti specifici	Temì inerenti alla coltivazione dell'orto, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli	4

	alunni.	
Numero di classi coinvolte	da 1 a 3	2
	da 4 a 6	4
	da 6 a 10	6
	> 10	8
Coinvolgimento dei genitori	Si	1
	No	0
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più scuole collegate fra loro mediante specifico accordo	Si	1
	No	0

4. Con riferimento agli orti di cui al Capo II affidabili alle ASSOCIAZIONI, il punteggio totale (massimo 48 punti) attribuibile al progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati sulla base della seguente tabella:

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
oggetti iscritti all'associazione e residenti in Comune di Genova che parteciperanno alle attività.	Numero dei soggetti Fino a 4	0
	Da 5 a 9	2
	Da 10 a 15	4
	>15	6
Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	Numero delle associazioni 2 associazioni	4
	3 associazioni	8
	Oltre 3 associazioni	12
Qualità dei progetti specifici		Fino a 12

	Temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'Associazione	punti	
Coinvolgimento nell'attività prevista di persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di Genova	Numero persone interessate	1 punti per ogni persona fino ad un massimo di 18 punti	

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 – OPERE AMMESSE NEGLI ORTI URBANI E PRESCRIZIONI DI ESECUZIONE

1. Fermo restando rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, all'interno degli orti di cui al presente regolamento, , è ammessa la realizzazione delle seguenti opere purché siano osservate le prescrizioni di seguite previste :

- a) Opere di sistemazione del terreno di limitata entità, che devono essere costruite in continuità e coerenza con le esistenti, per forma, materiali, finiture e colori, facendo preferibilmente ricorso a tecniche e materiali tradizionali o tecniche di ingegneria naturalistica. Muri di contenimento e materiali tradizionali, se presenti, devono essere mantenuti ripristinando, se necessario, il paramento murario in pietra naturale a corsi orizzontali, secondo la tecnica del muro di fascia.
- b) Opere di sistemazione delle aree di uso comune, non destinate alla coltivazione orticola, che devono essere attuate nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'intorno e degli elementi di pregio esistenti. Deve essere garantito, in ogni caso, l'accesso ai lotti di terreno. A tale scopo, laddove si rendesse necessario ricorrere a piccoli interventi di pavimentazione, devono essere utilizzate tecniche e materiali che assicurino la permeabilità del suolo.
- c) Recinzione delle aree comprendenti i lotti destinati ad orto urbano, che deve essere realizzata in modo tale da ottenere un assetto ordinato, omogeneo e trasparente e non deve superare un'altezza massima pari a 1,50 m. Sulle recinzioni è consentito l'addossamento di essenze vegetali rampicanti, da mettere a dimora all'interno dell'area recintata. E' vietato il tamponamento della recinzione con qualunque materiale. Deve essere

prevista l'installazione di un cancello che limiti l'accesso all'area ai soli aventi diritto.

d) Strutture a tunnel con teli in plastica per orticoltura di altezza massima ml 1,20.

e) Depositi attrezzi che dovranno essere preferibilmente accorpati in un'unica struttura comune la cui superficie coperta sarà definita in sede di progetto unitario. Nei casi in cui si debba ricorrere a depositi realizzati sui singoli lotti, essi dovranno avere dimensioni contenute non eccedenti i 2 metri quadrati di superficie e 2 m di altezza, ed essere realizzati in legno. Ogni deposito dovrà essere collocato sul lotto in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo, con particolare attenzione alla conservazione delle linee di crinale e dei punti panoramici. In caso di terreni terrazzati, il deposito attrezzi deve essere addossato al muro di contenimento.

f) Pergolati o tettoie, in continuità con il deposito attrezzi di cui al punto precedente.

2. E vietato l'impiego di materiali eterogenei di risulta

Art. 20 INTERVENTI SUI MANUFATTI ESISTENTI

1. Qualora, nei lotti destinati ad orto, fossero presenti manufatti edili destinabili a deposito attrezzi e realizzati con materiali omogenei, non di risulta, e compatibili all'intorno, è fatto obbligo il loro mantenimento e, se necessario, il loro ripristino.

2. Qualora si trovassero all'interno di un orto elementi tipici della struttura agricola tradizionale quali: muri di crosa, pergole, pilastri e lavatoi, gli stessi devono essere mantenuti e riqualificati rispettandone i caratteri tradizionali.

ART. 21 PROPRIETA' DELLE OPERE REALIZZATE

1. Tutte le opere e gli interventi - di cui ai precedenti articoli - realizzati sulle aree assegnate in conduzione ad uso orto sono acquisiti al patrimonio pubblico della Civica Amministrazione senza alcun compenso o rimborso nei confronti dell'assegnatario che le ha realizzate.

ART. 22 NORME APPLICABILI

1. La realizzazione delle opere nei singoli appezzamenti, ancorché ammessa dal presente regolamento e conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, è comunque soggetta all'ottenimento del titolo edilizio di volta in volta necessario ed è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole dall'area tecnica del Municipio territorialmente competente.

2. Nelle zone soggette a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico e monumentale), la realizzazione delle opere finalizzate alla conduzione degli orti deve avvenire nel rispetto della normativa in vigore ed è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, laddove necessarie, da parte degli organi competenti.

Art. 23 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento si applica con effetto immediato agli orti urbani assegnati sulla base di bandi emanati successivamente alla sua entrata in vigore

2. Le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, trovano immediata applicazione nei confronti degli attuali assegnatari di orti urbani tradizionali, ancorché l'assegnazione sia intervenuta sulla base del previgente regolamento.

3. Le graduatorie di orti urbani tradizionali formatesi a seguito del precedente Regolamento conservano validità per un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

